

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 15 OTTOBRE 1952

(70^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Ratifica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito » (N. 2447) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GASPAROTTO, <i>relatore</i>	Pag. 883, 884
GIUA	883
VARALDO	883, 884
PALERMO	884

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2376) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOERI, <i>relatore</i>	884 e <i>passim</i>
----------------------------------	---------------------

Rizzo Giambattista	Pag. 888
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	888

(Discussione e approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, concernente la corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado » (N. 2446) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, <i>relatore</i>	882
--------------------------------------	-----

(Rinvio della discussione)

« Ratifica del decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-41 » (N. 2482) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	882
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	882
CERICA, <i>relatore</i>	882

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Asquini, Banfi, Boccassi, Boggiano Pico, Boeri, Bosco, Carboni, Caso, Cerica, De Luca, Ferrabino, Giua, Jannelli, Palermo, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Intervengono alla riunione il Ministro di grazia e giustizia, senatore Zoli; il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Segni, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Avanzini.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

70ª RIUNIONE (15 ottobre 1952)

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-44** » (N. 2482) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica del decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-44** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Cerica, ha fatto presente di avere intenzione di proporre un emendamento tendente ad estendere i provvedimenti contenuti nel decreto legislativo in esame alle categorie degli ufficiali già in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali già in carriera continuativa, mutilati ed invalidi dell'ultima guerra, insigniti di alta decorazione al valor militare. La predetta estensione importerebbe un onere finanziario che si aggirerebbe sui venti - trenta milioni.

In conseguenza di ciò, il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Jannuzzi, ha espresso il desiderio che la discussione del disegno di legge venga rinviata, a meno che il Ministero del tesoro non dia senz'altro il suo benestare al suddetto emendamento.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro è pienamente favorevole alla modificazione che l'onorevole relatore intende proporre. Quanto all'onere finanziario, spera che il Ministero della difesa riesca a reperire nel suo bilancio i fondi necessari; in caso contrario il Tesoro dovrebbe provvedere direttamente a reperire i fondi stessi.

Ritengo quindi che la discussione del disegno di legge debba essere rinviata.

CERICA, *relatore*. Come relatore di questo disegno di legge, desidero rivolgere al Ministro della difesa ed al sottosegretario Jannuzzi,

anche se non presenti in quest'Aula, la preghiera che i trenta o quaranta milioni che rappresentano l'onere derivante dall'approvazione del mio emendamento siano sollecitamente reperiti. Si tratta di riparare ad una omissione legislativa, in conseguenza della quale gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati e invalidi di guerra, alcuni dei quali sono insigniti di alta decorazione al valore militare, vengono a trovarsi in condizione di inferiorità rispetto a coloro che lasciarono il servizio in seguito alla compromissione con la repubblica di Salò. L'approvazione di questo disegno di legge in loro favore è quindi un dovere da compiere.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la discussione del presente disegno di legge è rinviata ad altra riunione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, concernente la corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado** » (N. 2446) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, concernente la corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. Il decreto legislativo in parola regola la corresponsione del premio di presenza a tutto il personale, insegnante e non insegnante, delle scuole e istituti di ogni ordine e grado. La Camera dei deputati ha approvato la ratifica del decreto senza emendamenti; la stessa proposta avanzo io, dal momento che sul decreto stesso, che è già in applicazione da sei anni, si è determinata una prassi scevra di qualsiasi inconveniente.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

70ª RIUNIONE (15 ottobre 1952)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, è ratificato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito » (N. 2447) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. In seguito ai drastici provvedimenti di sfollamento, di cui io stesso sono stato il fautore, attuati dopo la guerra, nel 1948 si rese necessario dare agli organici degli ufficiali dell'Esercito una sistemazione provvisoria, in attesa dell'ordinamento definitivo, che è tuttora in fase di studio. A tal fine fu emanato il decreto legislativo in esame.

Ricordando di essere stato Ministro della difesa, ho compilato una elaboratissima relazione, nella quale ho commentato articolo per articolo il provvedimento in questione e della quale vi prego di prendere visione.

Non ritengo tuttavia necessario riferire più ampiamente a voce, data appunto la transitorietà delle disposizioni in discussione; per cui propongo senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

GIUA. Domando all'onorevole relatore se abbia esaminato questo disegno di legge in relazione con l'inquadramento definitivo dell'Esercito. Io sarei infatti contrario, non allo spirito del disegno di legge, ma all'attuazione di una riforma parziale mentre se ne prevede una generale. Succede sempre, anche nel campo della legislazione, che le piccole cose finiscono col nuocere alle grandi. Perciò, se questa riforma non ledesse il quadro di quella definitiva, io sarei d'avviso di approvarla; ma, se essa portasse nocimento alla riforma più ampia che è in progettazione, allora sarei molto perplesso.

GASPAROTTO, *relatore*. Io convengo con il collega Giua nel ritenere che sia tempo di passare ormai alla decisione definitiva, e cioè di portare alla discussione del Parlamento il tante volte promesso ordinamento definitivo dell'Esercito, che si dice sempre allo studio dei vari uffici dell'Amministrazione militare.

Qui si tratta però di un provvedimento molto modesto: si tratta di sanzionare una situazione di fatto già esistente. In seguito agli sfollamenti avvenuti, i due terzi degli ufficiali sono stati congedati perchè, durante il tempo di guerra, soprattutto nei gradi superiori, il numero degli ufficiali era diventato veramente imponente; essi sono stati messi a riposo con un trattamento economico ottimo, sicchè da questo punto di vista non abbiamo proprio alcun rimorso. Il numero attuale degli ufficiali è quello che si è ritenuto necessario, ma, a mio parere, esso è ancora troppo elevato: noi abbiamo un Esercito più di generali che di soldati. Comprendo tuttavia che non si possa sconvolgere di colpo l'Amministrazione militare, soprattutto in questi momenti.

Col presente disegno di legge non si tratta, ripeto, che di sanzionare la situazione esistente, ratificando il decreto legislativo emanato nel 1948. Desidero, ad ogni modo, cogliere occasione dalle osservazioni del senatore Giua per formulare il voto che l'ordinamento definitivo dell'Esercito sia presentato al più presto al Parlamento, perchè di promesse siamo ormai stanchi.

VARALDO. Vorrei chiedere all'onorevole relatore se gli organici provvisori stabiliti dal decreto legislativo in esame non siano già superati. Mi pare infatti di ricordare che prima

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

70ª RIUNIONE (15 ottobre 1952)

di questo disegno di legge di ratifica siano stati approvati altri provvedimenti in materia. In questo caso, mi sembra ancor più logico e necessario approvare senz'altro la ratifica.

GASPAROTTO, relatore. È proprio come ella dice: una legge sugli organici dell'Esercito è stata approvata successivamente al 1948 ed un'altra è all'esame della Commissione di difesa.

PALERMO. Chiedo che la discussione sia rinviata, perchè io possa esaminare meglio, sulla base della relazione dell'onorevole Gasparotto, il provvedimento in questione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è allora rinviato ad una delle prossime riunioni.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2376) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente », già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo unico del disegno di legge consta di un lungo elenco di decreti legislativi da ratificare. Propongo pertanto che la discussione abbia luogo per parti separate.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Sul disegno di legge dovranno riferire i senatori Boeri, Bosco, De Pietro, Rizzo Domenico e Rizzo Giambattista.

Ha facoltà di parlare il senatore Boeri per riferire sulla prima parte.

BOERI, relatore. Esaminerò brevemente i singoli decreti legislativi sui quali sono stato incaricato di riferire.

Il primo è il decreto legislativo presidenziale 21 giugno 1946, n. 6, concernente modificazioni agli ordinamenti professionali. È un decreto del Presidente del Consiglio in virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato confe-

ritigli dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98.

Affida la tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi in Cassazione al Consiglio nazionale forense, composto di 20 membri in ragione di uno per distretto di Corte d'appello. Stabilisce che la denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero della giustizia per i professionisti sia mutata in quella di « Consigli nazionali ». Stabilisce altresì facilitazioni a favore dei procuratori ex combattenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 21 giugno 1946, n. 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Segue il decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 10, che si occupa del condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia. Tra l'altro, condona la sanzione della menzione della mancata osservanza dell'obbligo del voto nei certificati di buona condotta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 24 giugno 1946, n. 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Il decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1946, n. 18, proroga fino al 1° luglio 1947 le disposizioni per l'aumento di indennità di testimonianza in materia civile e penale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1946, n. 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Segue il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 29, che apporta alla tariffa degli ingegneri e degli architetti, approvata con decreto 1° dicembre 1942 dal Ministro dei lavori pubblici, gli aumenti e le variazioni di cui ad un allegato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 29. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

70ª RIUNIONE (15 ottobre 1952)

BOERI, *relatore*. Il decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 52, dispone la promozione al grado superiore dei magistrati che nel concorso per 33 posti di consigliere di Appello abbiano riportato non meno di 46 voti.

Dispone altresì che l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, si applica, fino a nuova disposizione, anche ai concorsi per la promozione a consigliere di Cassazione e gradi parificati, successivi a quelli in detto articolo previsti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 28 giugno 1946, n. 52. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Passiamo al successivo decreto. Si tratta del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, che modifica: l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945 sui delitti di rapina, di estorsione e di sequestro di persona eseguiti con armi; l'articolo 5 dello stesso decreto per il caso di arresto in flagranza e l'articolo 6, che stabilisce la competenza del Tribunale militare straordinario.

PRESIDENTE, Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 64. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata)

BOERI, *relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 72, modifica le denominazioni di procuratore generale del Re e di procuratore del Re in quelle di procuratore generale della Repubblica e di procuratore della Repubblica.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 72. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 96, vieta di emettere mandati o ordini di cattura o di arresto nei confronti di partigiani o di patrioti per i fatti commessi durante l'occupazione nazifascista fino al 31 luglio 1945, a meno che non si tratti di reati comuni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 96. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Passiamo al decreto seguente.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153, sopprime il ruolo degli amministratori giudiziari e dispone che gli incarichi già spettanti agli stessi siano conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, dei dottori in scienze commerciali e dei ragionieri.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 153. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, fissa le tasse da corrisondersi a favore dell'Erario per la presentazione di ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni, per gli esami di procuratore e di avvocato, per l'iscrizione negli albi speciali ecc.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, fissa le norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte disciplinare.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 264. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 306, proroga di 6 mesi il termine per la presentazione alla Cassa nazionale del notariato della domanda intesa ad ottenere l'iscrizione alla Cassa pensioni da parte dei notai già esercenti in Libia.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

70ª RIUNIONE (15 ottobre 1952)

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 306. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Segue il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 307, il quale dispone che ai magistrati dell'Ordine giudiziario il premio di presenza sia corrisposto in misura forfetaria ed aggiunge che i magistrati sono considerati presenti in servizio anche nei periodi di tempo che intercedono fra i giorni di udienza, durante i quali attendono in ufficio o fuori di esso allo studio delle cause e pratiche loro assegnate o all'estensione di sentenze o ad altri incumbenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 307. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 338, stabilisce che i procedimenti penali per i quali, perdurando le ragioni collegate allo stato di guerra, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero o delle parti private.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 338. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Passiamo al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 355, il quale stabilisce che la istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta o nelle relative borgate o frazioni è disposta con decreto del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, previa deliberazione della Giunta del Consiglio stesso. Alla nomina dei giudici conciliatori provvede il Presidente del Consiglio della Valle.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto

legislativo 15 novembre 1946, n. 355. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1946, n. 395, fissa, nelle cause avanti al giudice conciliatore, l'onorario minimo per le prestazioni professionali di avvocato in lire 800, quello massimo in 1750; avanti al pretore il minimo in 2500 e il massimo in 9 mila.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 30 ottobre 1946, n. 395. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Segue il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1946, n. 397, che permette gli esami per la nomina a notaio in determinate sedi di Corte d'appello, riducendo a sei mesi il periodo di pratica notarile per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione. Tutto ciò peraltro per i concorsi da indirsi non oltre il dicembre 1946.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 1º novembre 1946, n. 397. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 403, dispone che la promozione degli aggiunti giudiziari a giudici o a sostituti procuratori della Repubblica non può essere conferita se non dopo un biennio di effettivo e continuativo esercizio delle funzioni di pretore e che nell'assegnazione della sede per promozione a giudice o a sostituto procuratore della Repubblica deve aversi riguardo anche all'esercizio delle funzioni di pretore per un biennio in sede disagiata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 403. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Segue il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424, che disciplina le loca-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

70ª RIUNIONE (15 ottobre 1952)

zioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda. È un decreto legislativo di 29 disposizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 428, proroga fino al 28 febbraio 1947 i termini relativi alla locazione di immobili urbani.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 428. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 439, stabilisce che i notai già autorizzati ad esercitare temporaneamente la professione in sedi del territorio restituito alla amministrazione del Governo italiano e che alla data di entrata in vigore del decreto stesso non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria sono riammessi di diritto all'esercizio professionale nelle sedi anzidette; dichiara la validità degli atti ricevuti dai notai stessi nelle sedi temporanee dopo la scadenza del termine previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570, e dispone che i predetti notai rimangono in soprannumero nelle sedi ad essi temporaneamente assegnate fino a quando non conseguano un trasferimento definitivo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Il decreto legislativo n. 440, in pari data, dà facoltà al Ministro della giustizia di indire, entro il termine di due anni, un concorso per titoli a 53 posti di notaio a favore soltanto dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione. Riduce il periodo di pratica a sei mesi.

All'articolo 4 stabilisce che nel successivo concorso per esami per la nomina a notaio

saranno riservati 150 posti a favore degli invalidi, dei mutilati, dei combattenti, dei partigiani e di coloro che, ammessi a concorso, non vi abbiano potuto partecipare a causa della guerra.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Per quanto riguarda il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1946, n. 468, comunico che esso quadruplica la misura degli onorari e delle indennità di missione spettanti ai consulenti, agli interpreti e ai traduttori per le operazioni in materia civile. Tale decreto limita la durata di queste disposizioni al 1º luglio 1947.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 1º novembre 1946, n. 468. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Segue il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, che proroga al 31 marzo 1947 i termini per la dichiarazione di convalida e di inefficacia degli atti emanati sotto l'impero della repubblica sociale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 472. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 540, proroga fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra le disposizioni concernenti il conferimento di incarichi temporanei ai magistrati ordinari nei procedimenti avanti ai Tribunali militari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 540. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Segue il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 di-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

70ª RIUNIONE (15 ottobre 1952)

cembre 1946, n. 653, il quale estende, sino a nuova disposizione, la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore ai cinque anni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 11 dicembre 1946, n. 653. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. V'è poi il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 671, che sospende fino al 31 dicembre 1948 l'esercizio del diritto di affrancazione dei canoni enfiteutici nei riguardi di Comuni, Province, istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti ecclesiastici beneficiari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Segue il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 672, il quale fissa nuove norme per il concorso per titoli per il passaggio dei pretori nel ruolo collegiale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 672. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 gennaio 1947, n. 6, proroga oltre il 31 dicembre 1946, e fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria del concorso bandito il 25 agosto 1945, la facoltà per il Ministro della giustizia di conferire funzioni giudiziarie.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 11 gennaio 1947, n. 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 25, modifica il decreto-legge del 7 agosto 1936, stabilendo che il termine per la notificazione dell'avviso di accertamento di valore

nei trasferimenti della ricchezza è di un anno dal pagamento dell'imposta e, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non comprendo per quale motivo la ratifica di questo decreto legislativo sia stata inserita nel disegno di legge in esame. Non vedo infatti come il decreto legislativo possa riguardare la competenza del Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Concordo con il senatore Rizzo Giambattista. Ritengo sia opportuno rinviare la ratifica di questo decreto legislativo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Procediamo all'esame dei successivi decreti legislativi.

BOERI, relatore. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 33, stabilisce che l'atto notarile deve recare l'intestazione: « Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 33. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 febbraio 1947, n. 39, concede una ulteriore proroga del contratto di locazione fino alla prima scadenza dopo il 31 dicembre 1947 e fissa le misure di aumento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, relatore. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64, si occupa della determinazione delle circoscrizioni territoriali e della data di inizio del funzionamento dei tribunali di Chiavari, Mistretta ecc. e delle preture di Ceglie Messapico e di Santa Margherita Belice; modifica inoltre le piante organiche del personale di taluni uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

70ª RIUNIONE (15 ottobre 1952)

legislativo 4 gennaio 1947, n. 64. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Segue il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 91, il quale stabilisce la cessazione del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello in Lucera.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 91. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 marzo 1947, n. 114, stabilisce che nella formazione della graduatoria del concorso per titoli per la nomina a notaio, indetto con decreto 5 aprile 1946, si debba tener conto anche di eventi relativi all'ultima guerra.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 3 marzo 1947, n. 114. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Segue il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 140. Con detto decreto si stabilisce che il termine per il funzionamento delle Sezioni speciali di Corte d'assise per i procedimenti in corso è prorogato fino al 30 giugno 1947.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 140. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Per quanto riguarda il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148, comunico che esso proroga fino al 30 giugno 1947 i termini per la dichiarazione di inefficacia di atti emanati durante il Governo di Salò.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 148. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Segue il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 marzo 1947, n. 156, il quale stabilisce che, nei procedimenti per i delitti di diffamazione commessi a mezzo della stampa, si procede a giudizio direttissimo anche se non ricorrano le condizioni prevedute nell'articolo 502 del Codice di procedura civile. Questo decreto stabilisce che non si può far luogo alla remissione del procedimento al pretore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 3 marzo 1947, n. 156. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Segue il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 166, contenente disposizioni concernenti il personale della Magistratura per il quinquennio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 166. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Per quanto riguarda il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1947, n. 169, faccio presente che con esso si ricostituisce l'amministrazione ordinaria della Cassa nazionale del notariato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 28 marzo 1947, n. 169. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOERI, *relatore*. Segue il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 192, il quale proroga fino al 15 aprile 1948 le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 192. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

70ª RIUNIONE (15 ottobre 1952)

Sui successivi decreti legislativi riferiranno gli altri relatori in una delle prossime riunioni.

Vi sono però altri cinque decreti legislativi per i quali non dovrebbero sorgere difficoltà e che potrebbero essere, pertanto, ratificati subito. Ne do lettura:

18 gennaio 1947, n. 244: « Estensione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia ai condannati in territori attualmente sottratti all'Amministrazione italiana »;

20 gennaio 1947, n. 320: « Istituzione della sede del tribunale di Mondovì »;

20 gennaio 1947, n. 321: « Istituzione della sede del tribunale di Bassano del Grappa »;

24 gennaio 1947, n. 322: « Ricostituzione

della sede di pretura nei comuni di Grimaldi e di Savelli »;

25 gennaio 1947, n. 323: « Istituzione del tribunale di Crotone ed assegnazione alla Corte di appello di Catanzaro della sezione di Reggio Calabria ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la ratifica dei predetti decreti legislativi. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 10,30.